



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

Ordinanza Sindacale n. 120 del 8 ottobre 2021

DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE IN LOCALITÀ PUNTA SAN LEONARDO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Vista la nota datata 08/10/2021, acclarata al protocollo comunale in pari data al n. 0017989, con la quale l'ASP 9 - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio di Sanità Pubblica ha comunicato l'esito delle analisi batteriologiche eseguite in data 05/10/2021 su campioni di acque marine prelevati in località Punta San Leonardo (inizio tratto: Lat. 36,8360° Long. 11,9452° - Fine tratto: Lat. 36,8385° Long. 11,9513°), che ha evidenziato il superamento dei valori limite dei parametri microbiologici, escherichia coli, indicati dal D.Lgs. n. 116/2008 e dal Decreto Ministeriale 30/03/2010 e disposto il divieto temporaneo di balneazione presso i corrispondenti punti di campionamento: **Area di balneazione IT019081014008, denominazione Punta San Leonardo (Pantelleria) - Inizio tratto: Lat. 36,8360° Long. 11,9452° - Fine tratto: Lat. 36,8385° Long. 11,9513°;**

Considerato che la proposta dell'ASP 9 - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio di Sanità Pubblica, trae motivazione dagli esiti dell'analisi batteriologica dei campioni di acque marine prelevate in data 05/10/2021, riportati nel rapporto di prova n. 2666/21 del 08/10/2021;

Ritenuto che la sopra citata condizione rende necessaria l'adozione del divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza dei punti di monitoraggio, attraverso ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnaletica che indichi i divieti di balneazione, ai sensi degli artt. 5 e 15 del D.Lgs. n. 116/2008;

Visto il D.Lgs. 30/05/2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione che individua, per questi batteri, a tutela della salute umana, i limiti di concentrazione che non devono essere superati;

Visto il Decreto Interministeriale del 30/03/2010, come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018, che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione, e prevede la revoca del divieto di balneazione solo dopo esiti analitici favorevoli dei campionamenti di controllo, che attestino il rientro dei valori nei limiti di legge;

Propone, al fine di tutelare la salute pubblica, di adottare il divieto temporaneo di balneazione, nella località Punta San Leonardo, a causa del superamento dei valori limite dei parametri microbiologici escherichia coli, indicati dal D.Lgs. n. 116/2008 e dal D.M. 30/03/2010, fino a nuova disposizione, e di disporre che l'U.T.C. di Pantelleria, provveda alla delimitazione delle zone interessate mediante appositi cartelli riportanti la dicitura: "Divieto temporaneo di balneazione", presso i corrispondenti punti di campionamento: **Area di balneazione IT019081014008, denominazione Punta San Leonardo (Pantelleria) - Inizio tratto: Lat. 36,8360° Long. 11,9452° - Fine tratto: Lat. 36,8385° Long. 11,9513°;**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Geom. Salvatore Gambino

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Rilevata la necessità di emanare il precitato provvedimento di urgenza, a fronte della situazione di emergenza che potrebbe determinare gravi problematiche di natura igienico sanitaria, condivide la superiore proposta.

L'ASSESSORE
Ing. Angelo Parisi



IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta;

Preso atto delle valutazioni dell'Assessore al ramo;

Ravvisata l'inderogabile esigenza di tutelare la salute pubblica;

Ritenuto e valutato che non si possa altrimenti provvedere;

Visto l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. il divieto temporaneo di balneazione, in località Punta San Leonardo, a causa del superamento dei valori limite dei parametri microbiologici escherichia coli, indicati dal D.Lgs 116/2008 e dal Decreto Ministeriale 30/03/2010, fino a nuova disposizione, e dispone che l'U.T.C. di Pantelleria, provveda alla delimitazione delle zone interessate mediante appositi cartelli riportanti la dicitura: "Divieto temporaneo di balneazione", presso i corrispondenti punti di campionamento: **Area di balneazione IT019081014008, denominazione Punta San Leonardo (Pantelleria) - Inizio tratto: Lat. 36,8360° Long. 11,9452° - Fine tratto: Lat. 36,8385° Long. 11,9513°.**

Detti cartelli dovranno rimanere affissi fino a quando l'Asp 9 - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio di Sanità Pubblica avrà comunicato gli esiti analitici favorevoli dei campionamenti di controllo previsti dal D.Lgs. del 30/03/2010, che attestino il rientro dei valori entro i limiti di legge.

2. Di trasmettere la presente Ordinanza all'UTC di Pantelleria, alla Polizia Municipale, all'Asp 9 - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio di Sanità Pubblica, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), all'Assessorato Regionale della Salute-Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.
3. Alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente per renderla pubblica su tutto il territorio comunale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

IL SINDACO
Vincenzo Vittorio Campo

